



COMUNE DI CHÂTILLON
COMMUNE DE CHÂTILLON

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00105450076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 79

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote anno 2026.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventinove**, del mese di **dicembre**, con inizio alle ore **18:00**, nell'edificio comunale si è riunito, in seduta **Ordinaria**, come segue il CONSIGLIO COMUNALE:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
DAUDRY Jean-Claude	Sindaco	X	
GIROLA Luigi Francesco	Vice Sindaco	X	
CANTELE Giorgio	Consigliere	X	
DONAZZAN Riccardo	Consigliere	X	
ERRATI Hayat	Consigliere	X	
GORRET Emile	Consigliere		X
MESSELOD Andrea	Consigliere	X	
MEYNET Aurora	Consigliere	X	
OBERT Claudio	Consigliere	X	
OGGIANI Rossana	Consigliere	X	
PERRET Federica	Consigliere	X	
PILI Paolo	Consigliere	X	
RORE Carla	Consigliere	X	
VITTAZ Fabienne	Consigliere	X	
BARBERIO Vitaliano	Consigliere	X	
DI GIUSEPPE Antonio	Consigliere	X	
GALLO Gilda	Consigliere	X	
Totale		16	1

Giustifica l'assenza il consigliere Gorret Emile.

Partecipa alla seduta il Segretario dell'ente locale **D.ssa Sara Chapellu**.

Il Presidente **OBERT Claudio** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta introducendo la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote anno 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* (TUEL) e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e s.m.i.;
- il decreto legislativo 10.08.2014, n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- la legge n. 243/2012 come modificata e integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;
- il disegno di legge regionale n. 2/XVII (*“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028). Modificazioni di leggi regionali”*) approvato dalla Giunta regionale e presentato al Consiglio regionale in data 14.11.2025;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, gli enti locali della Valle d’Aosta sono tenuti ad applicare le disposizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e ad approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;

Richiamato l’art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamato l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»*;

Dato atto che l’art 151, comma 1 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, fatto salvo eventuale differimento dei termini deliberato con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato la Legge di bilancio statale per l’anno 2026 è ancora in fase di approvazione;

Richiamato l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Richiamata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, che ha abolito dal 01.01.2020 l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed, in particolare, i commi da 738 a 783 dell’art. 1, della legge 160/2019, recanti la disciplina della nuova imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, con l’unificazione di IMU e

TASI (Tributo per i servizi indivisibili) mediante l'assorbimento della TASI nell'IMU in ragione del medesimo presupposto di imposta (possesso di immobili);

Evidenziato che il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (cd. Decreto Crescita), ha introdotto numerose novità in materia di Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, modificando l'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e sancendo che *«a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360»*;

Atteso che, in attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, ha approvato il Decreto del 20 luglio 2021, con cui sono state stabilite le specifiche tecniche di invio delle delibere e dei regolamenti delle entrate locali, prevedendo che *«al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane deve avvenire utilizzando un formato elettronico che rispetti le specifiche tecniche di cui al relativo Allegato A»*;

Considerato che l'attuale disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) non ha subito sostanziali variazioni rispetto a quanto previsto dalla suddetta Legge n. 160/2019;

Richiamato l'art. 1, comma 754, della citata legge 160/2019, che ha previsto, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, un'aliquota base pari allo 0,86% e la possibilità per i Comuni, con deliberazione, di aumentarla sino allo 1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 757, della succitata Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, in ogni caso anche se non si intenda diversificare le aliquote, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale per l'elaborazione del prospetto delle aliquote da allegare quale parte integrante secondo le modalità definite con il suddetto Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. del 25 luglio 2023 n. 172 (*«Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»*), con il quale sono individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo Prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

Precisato che il succitato Decreto dispone l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando la relativa applicazione informatica ministeriale, decorre dall'anno di imposta 2025;

Richiamato il Decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale – all'esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell'anno 2024, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1, del D.L. n. 132 del 2023 – è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al citato Decreto 7 luglio 2023;

Atteso che, con Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025 (pubblicato in G.U. del 12 novembre 2025 n. 263), è stato emanato un ulteriore provvedimento integrativo del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con cui veniva riapprovato l'Allegato A del decreto, sostituendo il precedente testo, in considerazione dell'esigenza di modificare e integrare le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di alcune fattispecie già previste dal Decreto del 7 luglio 2023, come integrato dal Decreto del 6 settembre 2024;

Precisato che il nuovo Allegato ha modificato e integrato le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato Decreto del 7 luglio 2023, come integrato dal Decreto del 6 settembre 2024;

Dato atto che i Comuni ai sensi dell'art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 23.12.2024 con cui venivano approvate le aliquote IMU per l'anno 2025;

Ritenuto pertanto di approvare le aliquote IMU per l'anno 2026, determinando l'aliquota riferita altri fabbricati diversi dall'abitazione principale nella misura dello 0,82 per cento (applicando una riduzione dello 0,04 per cento rispetto all'aliquota base prevista dalla normativa pari a 0,86 per cento), ferme e confermate le altre aliquote, in particolare nella misura del 0,76 per cento (applicando una riduzione dello 0,1 per cento rispetto all'aliquota base prevista dalla normativa pari a 0,86 per cento) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e per le aree edificabile;

Ritenuto altresì di confermare l'aliquota per le abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 e A/9 5 nonché la relativa detrazione nell'importo di euro 200,00;

Dato pertanto atto che, in ottemperanza alla sopra citata normativa, il prospetto delle aliquote elaborato nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale in data 19.12.2025 viene allegato al presente provvedimento (Allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 30.05.2023 e successivamente modificato con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 40 del 31.07.2024 e n. 15 del 26.02.2025;

Atteso che, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge 160/2019 il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con facoltà per il contribuente di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 28.03.2025, con la quale sono stati individuati i valori venali in comune commercio delle aree edificabili e il metodo di applicazione ai fini dell'imposta municipale propria (IMU);

Dato infine atto che le aliquote in argomento sono state esaminate e assentite da parte della competente Commissione consiliare permanente per le finanze, lo statuto ed i regolamenti nella seduta del 18.12.2025, come da verbali agli atti;

Udito il Presidente cedere la parola al Sindaco per l'illustrazione della deliberazione in approvazione;

Espone il Sindaco che l'aumento generale dei prezzi che caratterizza l'evoluzione dell'economia degli ultimi anni creando pressione sulla spesa tocca anche i conti pubblici, con inevitabili ripercussioni sui bilanci degli enti locali e, in particolare, anche sul bilancio del Comune che, nonostante l'attenta e ponderata operazione di contenimento delle spese ove marginalmente comprimibili, incontra criticità ad assorbire gli importanti aumenti derivanti, in particolare, dall'incremento delle spese di personale correlati ai recenti adeguamenti contrattuali e dai trasferimenti all'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, con una proiezione di considerevole aumento per il Comune di Châtillon, per l'esercizio 2026, che si attesta all'incirca al 29%; Espone che risulta pertanto inevitabile operare un adeguamento in materia di IMU, fissando l'aliquota delle categorie imponibili non esenti al 8,2 per mille, con la volontà di mantenere esclusa la categoria D (ovvero le attività produttive) e le aree fabbricabili che rimangono invariate al 7,6 per mille; A fronte del generalizzato rincaro dei prezzi e dell'incidenza inflattiva degli ultimi anni con notevole impatto sui prezzi dei beni e dei servizi che impongono manovre correttive a tutti i livelli, rammenta che l'Amministrazione comunale di Châtillon, avuto riguardo alla categoria IMU degli "altri fabbricati", nel 2020 aveva fissato l'aliquota al 8,4 per mille, successivamente rivista

al 8,0 per mille nel 2021 e al 7,6 per mille nel 2022; Espone infine che, l'attuale correttivo che fissa l'aliquota, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, applicando una riduzione dello 0,04 per cento rispetto all'aliquota base prevista dalla normativa (0,86 per cento) determina una previsione di maggiore entrata di circa 110mila euro nelle poste del bilancio comunale;

Prende la parola il consigliere di minoranza Di Giuseppe Antonio che, nel stigmatizzare l'operazione proposta quale ulteriore imposizione fiscale a carico della cittadinanza, evidenzia che il maggior gettito previsto risulta comunque di modesta entità e pertanto l'Amministrazione avrebbe dovuto agire diversamente cercando ulteriori risorse nelle pieghe del bilancio;

Replica il Sindaco, esprimendo la condivisione della maggioranza nella volontà di operare con il massimo contenimento della pressione fiscale nella piena consapevolezza delle difficoltà della capacità contributiva di cittadini e imprese, ferma tuttavia la necessità di adottare manovre che risultano inevitabili, nell'attuale momento, per fare fronte alla contingenza degli aumenti e del conseguente concreto impatto sulle spese correnti del bilancio;

Richiamata la L.r. 7 dicembre 1998, n. 54 (*"Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta"*) e s.m.i.;

Richiamato l'art. 22 del vigente Statuto comunale;

Richiamato il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 27.03.2017 e successiva modifica;

Rilevata l'assenza di dichiarazioni di voto ai sensi dell'art. 88 del regolamento interno del Consiglio comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal responsabile del servizio competente per materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 bis, comma 2, della l.r. 54/1998 e s.m.i. e dell'art. 40 dello Statuto comunale;

Preso atto del parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario ai sensi dell'art. 9 della L.r. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.r. n. 54/1998 e s.m.i.;

A seguito di votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

- Presenti: 16
- Votanti: 16
- Favorevoli: 13
- Contrari: 3 (consiglieri del gruppo n. 1 Barberio Vitaliano, Di Giuseppe Antonio e Gallo Gilda)
- Astenuti: nessuno

DELIBERA

1. di approvare – ai sensi delle vigenti disposizioni in materia – le fattispecie imponibili e le relative aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2026, sulla base del Prospetto approvato con Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, come di seguito riportate:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, c. 740, Legge n. 160/2019 ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esente
Aliquota ridotta per abitazione principale SOLO di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett b) e dall'art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019	4,0 per mille (detrazione euro 200,00)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune e sul territorio nazionale (a condizione che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato)	7,6 per mille (con riduzione del 50% della base imponibile)
Fabbricati del gruppo catastale D	7,6 per mille
Aree fabbricabili	7,6 per mille
Tutti gli altri fabbricati	8,2 per mille
Fabbricati merce costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che	Esenti

permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati (art. 1, c. 751, L. 160/2019)	(ai sensi dell'art. 1, c. 751, Legge 160/2019)
Fabbricati strumentali all'attività agricola (art. 1, c. 750, Legge n. 160/2019) e terreni agricoli incolti (art. 1, c. 752, Legge n. 160/2019)	Esenti
Immobili locati a canone concordato in ottemperanza all'Accordo territoriale siglato in data 22/03/2021	Riduzione del 25% dell'aliquota

2. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2026, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di euro 200,00;
3. di confermare, per l'anno 2026, ai fini dell'Imposta Municipale Propria, i valori delle aree edificabili approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 28 marzo 2025;
4. di dare atto che i termini ordinari per il versamento dell'IMU per l'anno 2026 sono i seguenti:

acconto	16 giugno 2026
saldo	16 dicembre 2026
unica soluzione	16 giugno 2026

5. di dare atto che le aliquote fissate con il presente provvedimento hanno efficacia dal 01.01.2026 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione pluriennale 2026/2028 come previsto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. e dal punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di dare atto che, in deroga a quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera non dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ferma l'indicazione dei soli estremi del provvedimento nella fase di trasmissione del Prospetto, che dovrà essere inoltrato inderogabilmente entro il **14 ottobre 2026**, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, nonché dell'art. 1, comma 767 L. 160/2019;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione agli uffici comunali competenti per l'adozione degli adempimenti conseguenti;
9. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to OBERT Claudio

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to D.ssa Sara Chapellu

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 02/01/2026 al 17/01/2026 ai sensi dell'art. 52 bis, comma 1, della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Châtillon, li 02/01/2026

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to D.ssa Sara Chapellu

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Châtillon, li 02/01/2026

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to D.ssa Sara Chapellu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Châtillon, li 02/01/2026

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
D.ssa Sara Chapellu

.